V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI - N. 2095

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MIOTTI CARLI AMALIA, PICCOLI, MAGGIONI, NANNINI, GIRAUDI, DEGAN, TARABINI, FABBRI, CASTELLUCCI, CANESTRARI, CATTANEO PETRINI GIANNINA, BADALONI MARIA, BRESSANI, RACCHETTI, MATTARELLI, BOLDRIN, CORÀ, SPITELLA, BOFFARDI INES, VAGHI, SANGALLI, LETTIERI, MAROCCO, FIOROT, SGARLATA, BOSCO, MEUCCI, REALE GIUSEPPE, SCHIAVON, VECCHIARELLI, PICA, GALLONI, GIORDANO, BIANCHI GERARDO, ARMANI, SISTO, GRANELLI, BOVA, ZAMBERLETTI, PISONI, CALVETTI, MARCHETTI, BALDI, MANCINI VINCENZO, PERDONÀ, CRISTOFORI, FANELLI

Presentata il 5 dicembre 1969

Estensione ai grandi invalidi per servizio dell'assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra, fruenti di assegno di superinvalidità, di cui alla legge 18 ottobre 1969, n. 751

Onorevoli Colleghi! — Con legge 18 ottobre 1969, n. 751, è stato concesso — a decorrere dal 1º gennaio 1969 — ai pensionati di guerra di prima categoria provvisti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A ed alla lettera A-bis, nn. 1 e 3, della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, un assegno speciale annuo, non riversibile, rispettivamente di lire 1.500.000 e di lire 1.200.000.

Trattasi di gravissimi e particolari casi, ascritti alla tabella *E* annessa alla già citata legge 18 marzo 1968, n. 313, che riteniamo di precisare qui appresso:

Lettera A.

n. 1. - alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto

V LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

cecità bilaterale assoluta e permanente, quando siano accompagnate a mancanza degli arti superiori, o dei due inferiori (fino al limite della perdita totale delle due mani o dei due piedi) o a sordità bilaterale assoluta e permanente;

n. 2. – perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

Lettera A-bis.

- n. 1. alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente;
- n. 3. lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali).

I numerosi colleghi proponenti, nel mettere in evidenza motivi che, talvolta, assumono aspetti davvero dolorosi e tragici, ritennero che la descrizione delle mutilazioni testé fatta li esimesse dall'illustrare ulteriormente il sacrificio compiuto in difesa della collettività da parte di quei nobilissimi figli elencando le conseguenze e difficoltà veramente dolorose che da tale gravissima situazione scaturiscono. Infatti, dall'esame dei casi sopra elencati, si possono esattamente valutare le innumerevoli quotidiane necessità che non possono assolutamente considerarsi compensate dal trattamento economico complessivo, del tutto insufficiente alle straordinarie esigenze della vita di detti grandi invalidi, i quali, oltre alle ordinarie preoccupazioni di ogni famiglia, debbono affrontare difficoltà indescrivibili per la continua effettiva necessità di assistenza e di accompagnamento di altre persone.

Prima dell'entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 313, le superinvalidità elencate nella tabella *E* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il « Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra », venivano applicate anche agli inva-

lidi per servizio di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, a norma dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1951, n. 306. Il legislatore, infatti, nella considerazione che antecedentemente al primo conflitto mondiale vigevano le stesse disposizioni così per le minorazioni riconosciute dipendenti dal servizio ordinario, come per quelle riportate in guerra, dopo la fine del secondo conflitto mondiale e la ricostituzione del regime parlamentare, ha provveduto a dettare precise norme tendenti a rivalutare il servizio compiuto dai dipendenti dello Stato anche in tempo di pace emanando, in materia di trattamento privilegiato ordinario di quiescenza degli invalidi per servizio e dei loro congiunti, molte disposizioni di estensione di beneficî già concessi agli invalidi di guerra e loro congiunti rendendo detto trattamento sempre più adeguato a quello di questi ultimi.

Per evidenti motivi di equità è sorta, di conseguenza, la necessità di estendere ai grandi invalidi per servizio affetti dalle stesse minorazioni innanzi descritte, l'assegno speciale di cui alla citata legge 18 ottobre 1969, n. 751.

Considerato, però, che la tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (un provvedimento di estensione ad iniziativa del Ministero dell'interno ha già ottenuto il consenso del Dicastero del tesoro ed il relativo fondo è stato anche inserito nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1970, nel capitolo n. 3523), non può essere applicata ai fini della concessione del trattamento privilegiato di pensione ai dipendenti civili e militari dello Stato perché è ancora in vigore quella annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, che non comprende nella lettera A-bis i le « alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente », il provvedimento dovrebbe contemplare le superinvalidità previste dalle lettere A. 1, A. 2, A-bis. 1, A-bis. 2 e B. 1 della tabella stessa come risulta dall'elencazione che segue:

V LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

Tabella E unnessu allu legge 10 agosto 1950, n. 648.

ASSEGNI DI SUPERINVALIDITÀ.

- A. 1. Alterazioni organiche ed irreparabili |A. 1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando siano accompagnate a mancanza degli arti superiori o dei due inferiori (fino al limite della perdita totale delle due mani o dei due piedi) o a sordità bilaterale assoluta e permanente.
- A. 2. Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
- A. bis. 1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

A. bis. 3. - Lesioni del sistema nervoso cen- A. bis. 2. - Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali).

... omissis ...

- di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando siano accompagnate a mancanza dei due arti superiori o dei due inferiori (fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi) o a sordità bilaterale permanente completa.
- A. 2. Perdita di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
- A. bis. 1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando vi sia un'altra infermità ascrivibile ad una delle prime cinque categorie dell'annessa tabella A.
- B. 1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
- trale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali).

... omissis ...

Onorevoli colleghi, non riteniamo opportuno spendere altre parole nella considerazione che di fronte a casi come quelli prospettati deve prevalere il grande senso di comprensione, di fraternità e di riconoscenza che noi dobbiamo, e la Nazione tutta deve avere, nei confronti di tali nostri benemeriti cittadini. Aggiungasi che il provvedimento comporta

una spesa del tutto irrilevante che farà carico ai bilanci di diverse amministrazioni dello Stato. Detta spesa, infatti, non supererà gli 80 milioni di lire l'anno a decorrere dal 1º gennaio 1969, dato che i casi di ascrivibilità alle lettere A. nn. 1 e 2, sono 14, mentre quelli di ascrivibilità alle lettere A. bis, nn. 1 e 2, e B. n. 1, sono complessivamente 49.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A favore dei titolari di trattamento privilegiato ordinario di quiescenza di prima categoria provvisti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A, alla lettera A. bis. ed alla lettera B. n. 1 della tabella E annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso – a decorrere dal 1º gennaio 1969 – un assegno speciale annuo, non riversibile, di lire 1.500.000 per la lettera A e di lire 1.200.000 per le lettere A. bis. e B. n. 1.

ART. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 80 milioni di lire all'anno, si provvede mediante gli stanziamenti previsti nei bilanci delle singole amministrazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.